

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice delegato,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.10.2012 e decidendo in merito allo scioglimento dei contratti di leasing meglio indicati da [redacted] in concordato preventivo;

- rilevato che [redacted] ha formulato la richiesta di scioglimento dai contratti di leasing già nel ricorso di cui all'art. 161 l.fall. depositato in data 7.4.2013 come prescritto dall'art. 169 bis comma 1 l.fall.;

- rilevato che il Tribunale all'atto della pronuncia del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo e conseguente apertura della procedura (decreto del 19.4.2013) non si è pronunciato in merito alla richiesta di autorizzazione allo scioglimento dai contratti di leasing in corso (meglio individuati in atti) per cui sul punto il sottoscritto G.D. deve pronunciarsi ai sensi dell'art. 169 bis l.fall.;

-rilevato pertanto la con l'istanza depositata in data 31.5.2013 la società debitrice in concordato preventivo ha solo reiterato la richiesta già formulata nel ricorso ex art. 161.l.fall. (per cui l'istanza è ammissibile);

IL GIUDICE
DELEGATO
(Dott. [redacted])

Fallimentare.it

-rilevato che la società debitrice in concordato preventivo ha determinato l'entità dell'indennizzo da contemplare tra i creditori chirografari da soddisfare in euro 641.484,00 e poi corretto in euro 776.604,00 (V. parere del commissario giudiziale del 25.7.2013);

-ritenuto che, diversamente da quanto chiesto dalla società di leasing [redacted] nella comparsa di costituzione depositata all'udienza del 28.6.2013, l'entità dell'indennizzo previsto dall'art. 169 bis l.fall. debba essere determinato dalla debitrice senza possibilità di intervento da parte del Tribunale o del giudice delegato al quale è solo consentito di autorizzare o meno lo scioglimento dei contratti (infatti secondo autorevole e condivisa dottrina mentre nel fallimento gli indennizzi previsti ad esempio dagli art. 79 e 80 l.fall. hanno collocazione prededucibile, nel concordato preventivo l'indennizzo previsto dall'art. 169 bis l.fall. è un credito che ha natura concorsuale <nello specifico chirografario>, per cui in caso di contestazioni sulla entità le stesse andranno risolte dal giudice delegato in via provvisoria in sede di adunanza dei creditori ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze (cfr. art. 176 l.fall.) e, nel caso persista la divergenza tra l'importo determinato dal debitore e quello chiesto dal creditore, dal

AL GIUDICE
DELEGATO
(dott. P. M. CICCIOLO)

tribunale ordinario poiché nel concordato preventivo manca un procedimento per l'accertamento dei crediti.);

-rilevato che il Commissario Giudiziale all'udienza del 11.10.2013 ha confermato l'utilità della richiesta di scioglimento e ha dichiarato risolte le perplessità evidenziate dal G.D. in data 29.7.2013 (pallaosta [redacted] a rinvenimento dei beni oggetto dei contratti di leasing);

-ritenuto che ricorrano tutti i presupposti stabilito dalla legge (art. 169 bis l.fall.) quali: la richiesta nel ricorso ex art. 161 l.fall. di scioglimento dai contratti di leasing, determinazione da parte della società debitrice dell'indennizzo di euro 776.604,00, parere del Commissario sull'utilità della richiesta;

-ritenuto di ricollegare lo scioglimento dai contratti di leasing (meglio indicati dalla debitrice nell'istanza del 31.5.2013 e riprecisati all'udienza dell'11.10.2013) al momento in cui è stata manifestata la volontà di sciogliersi da parte della debitrice (nel caso di specie al tempo del deposito del ricorso ex art. 161 l.fall. avvenuto in data 7.4.2013) in quanto l'autorizzazione del G.D. viene a ratificare con effetti ex tunc un atto della debitrice;

P.Q.M

Visto l'art. 169 bis l.fall.

Autorizza lo scioglimento della società **[REDACTED]**
[REDACTED] in concordato preventivo dai contratti di leasing (meglio indicati dalla debitrice nell'istanza del 31.5.2013 e ripreciati all'udienza dell'11.10.2013) con effetto a far data dal deposito del ricorso ex art. 161 l.fall. avvenuto in data 7.4.2013.

Si comunichi .

Vicenza 22 ottobre 2013.

Il Giudice Delegato
dot. Paola Cazzola

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FERRACIN

TRIBUNALE DI VICENZA
24 OTT 2013
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FERRACIN